

**DELIBERAZIONE 15 DICEMBRE 2016**  
**755/2016/S/GAS**

**RIDETERMINAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA NEI CONFRONTI**  
**DI PLURIGAS S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, A SEGUITO DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI**  
**STATO, SEZ. VI, 1084/2012**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS**  
**E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 15 dicembre 2016

**VISTI:**

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 29 novembre 2002, 195/02 (di seguito: deliberazione 195/02);
- la deliberazione dell'Autorità 14 ottobre 2004, 178/04 (di seguito: deliberazione 178/04);
- la deliberazione dell'Autorità 27 ottobre 2004, 188/04 (di seguito: deliberazione 188/04);
- la deliberazione dell'Autorità 15 giugno 2005, 106/05 (di seguito: deliberazione 106/05);
- la deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2006, 229/06 (di seguito: deliberazione 229/06);
- la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sezione IV, (di seguito: Tar Lombardia) 12 novembre 2007, 6261 (di seguito: sentenza 6261/2007);
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, 27 febbraio 2012, 1084 (di seguito: sentenza 1084/2012);
- le sentenze della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 13 maggio 2013, 11345 (di seguito: sentenza 11345/2013) e del Consiglio di Stato, Sezione VI, 20 giugno 2016, 2705 (di seguito: sentenza 2705/2016).

## FATTO E VALUTAZIONE GIURIDICA:

1. Nell'ambito del procedimento per la revisione delle modalità di aggiornamento della componente materia prima delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale, avviato dall'Autorità con deliberazione 178/04, la medesima Autorità, con deliberazione 188/04, ha richiesto ai soggetti importatori di gas naturale, titolari di contratti annuali e pluriennali, tra cui Plurigas S.p.a. (oggi Plurigas S.p.a. in liquidazione, di seguito: Plurigas o società), con riferimento a ciascun contratto di approvvigionamento di gas naturale nella loro titolarità, di trasmettere le informazioni e i documenti di cui all'Allegato A alla deliberazione 188/04, tra cui i quantitativi acquistati e i prezzi medi mensili di acquisto su base *fob* (*free on board*), per il periodo ottobre 2002 – settembre 2004 (punto 2 del citato Allegato A).
2. Plurigas non ha ottemperato alla predetta deliberazione 188/04, fornendo solo parte delle informazioni richieste di cui al citato punto 2 del predetto Allegato A, essendosi limitata ad indicare, per ciascun contratto, in luogo dei prezzi medi mensili di acquisto su base *fob* per il periodo ottobre 2002 - settembre 2004, le sole variazioni mensili dei predetti prezzi, ossia un dato diverso dalle informazioni richieste dall'Autorità e dal quale dette informazioni non potevano essere, in alcun modo, ricavate.
3. Pertanto, con deliberazione 106/05 l'Autorità ha avviato un procedimento sanzionatorio concluso con deliberazione 229/06, con cui l'Autorità ha irrogato a Plurigas la sanzione di euro 1.500.000, per l'inottemperanza alla richiesta di informazioni effettuata con la citata deliberazione 188/04; la società ha provveduto al pagamento di tale sanzione in data 30 maggio 2007.
4. Con sentenza 6261/2007, il Tar Lombardia ha respinto il ricorso presentato dalla società nei confronti della predetta deliberazione 229/06, confermando la legittimità della sanzione irrogata.
5. Con sentenza 1084/2012, il Consiglio di Stato, in parziale riforma della sentenza di primo grado del Tar Lombardia 6261/2007, ha annullato la deliberazione 229/06 nella sola parte relativa alla determinazione dell'importo della sanzione, "*salve le ulteriori determinazioni dell'Amministrazione*", stabilendo che l'Autorità ridetermini detto importo rapportandolo "*all'effettiva capacità economica (n.d.r. di Plurigas) al momento dell'irrogazione della sanzione*" (quindi all'anno 2006); a tal fine occorre considerare non solo il valore della produzione della società "*derivato esclusivamente dalle attività connesse con la condotta contestata*", ma "*anche*" i "*costi sostenuti per l'acquisto della materia prima*" e dunque anche le "*spese sopportate per la produzione del gas commercializzato*". Ciò in quanto l'entità della predetta sanzione irrogata, ad avviso del Consiglio di Stato, non rispecchiava "*in termini assoluti la capacità economica del soggetto sanzionato, elemento, quest'ultimo, che l'art. 11 L. 24 novembre 1981, n. 689 considera determinante al fine della quantificazione*".
6. Con sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 11345/2013 e del Consiglio di Stato, sez. VI, 2705/2016, è stata dichiarata l'inammissibilità dei

ricorsi proposti dall'Autorità avverso la sentenza del Consiglio di Stato 1084/2012, rispettivamente per motivi attinenti alla giurisdizione e per revocazione.

7. Con nota 1 agosto 2016 (acquisita con prot. Autorità 22029), Plurigas ha presentato istanza di rideterminazione della sanzione irrogata con deliberazione 229/06.
8. Con nota 4 novembre 2016 (prot. Autorità 31975) gli Uffici dell'Autorità, al fine di procedere alla rideterminazione della sanzione irrogata con deliberazione 229/06, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato 1084/2012, hanno inviato alla società, per garantire il contraddittorio della stessa in merito alla citata rideterminazione, una comunicazione a fini partecipativi, chiedendo la conferma dei dati di bilancio in possesso degli Uffici medesimi, per l'anno 2006 (anno di irrogazione della sanzione), con particolare riferimento alla differenza fra il valore della produzione (ricavi delle vendite e prestazioni) e costi della medesima (per l'acquisto di materie prime ossia l'acquisizione di gas naturale) risultante essere pari a euro 39.753.800.
9. Con nota 9 novembre 2016 (acquisita con prot. Autorità 32605) la società ha confermato la correttezza dei citati dati di bilancio.

#### QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:

10. L'articolo 11, della legge 689/81, prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
  - a) gravità della violazione;
  - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
  - c) personalità dell'agente;
  - d) condizioni economiche dell'agente.Sotto il profilo della *gravità della violazione*, l'illecito posto in essere da Plurigas riguarda una condotta contrastante con disposizioni volte ad attivare flussi informativi funzionali allo svolgimento dell'attività di regolazione dell'Autorità. La gravità dell'illecito è commisurata al fatto che, al momento in cui l'Autorità ha avanzato la predetta richiesta di informazioni a Plurigas, la società deteneva una quota del mercato delle importazioni del gas naturale pari a circa il 4,9 %.
11. Con riferimento al criterio dell'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione* ed alla *personalità dell'agente* non risultano circostanze rilevanti.
12. In merito al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, rileva la circostanza che, per l'anno 2006 (anno di irrogazione della sanzione), dal bilancio della società emerge una differenza fra valore della produzione (ricavi delle vendite e prestazioni) e costi totali per l'acquisto di materie prime (costi di acquisto del gas naturale) sostenuti da Plurigas, pari a 39.753.800 euro. Tale dato, è stato, peraltro, confermato dalla stessa società con nota 9 novembre 2016.

13. Il predetto dato di bilancio, come richiesto dalla sentenza del Consiglio di Stato 1084/2012 – che imponeva di considerare, ai fini della rideterminazione della sanzione, l'effettiva capacità economica della società sussistente al momento dell'irrogazione della sanzione – rileva allo scopo di garantire la proporzionalità della presente rideterminazione rispetto alla predetta capacità economica.
14. Gli elementi sopra evidenziati consentono, pertanto, di rideterminare la sanzione irrogata a Plurigas, con deliberazione 229/06, nella misura di euro 980.000 (novecentottantamila).

### **DELIBERA**

1. di rideterminare, nei termini descritti in motivazione, la sanzione amministrativa pecuniaria irrogata, a Plurigas S.p.a. in liquidazione, con deliberazione 229/06, nella misura di euro 980.000 (novecentottantamila);
2. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Plurigas S.p.a. in liquidazione (p. iva 13286020154), Corso di Porta Vittoria n. 4, 20122 Milano e all'indirizzo PEC plurigas@pec.a2a.eu nonché di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

15 dicembre 2016

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*